



*Ministero*  
*per i beni e le attività culturali*  
*e per il turismo*  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
Servizio V

Roma

A.

Ministero dell'Ambiente e della tutela  
del territorio e del mare – Direzione generale per la  
crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
([cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it))

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class* 34.43.01 *Fasc.* 14.19.1/2019

**Oggetto:** [ID\_VIP: 4769] Porto di Pescara. Realizzazione di una sealine e campo boe. Proroga  
decreto VIA n. 113/2015. Proponente: Soc.tà Abruzzo Costiero S.r.l.  
Parere tecnico-istruttorio della DG-ABAP

*E, p.c.*

Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro  
([mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it))

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio  
archeologico della Direzione Generale ABAP  
([mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it))

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara  
(già SABAP dell'Abruzzo con esclusione  
della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere)  
([mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it))  
([mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it))

Commissione Tecnica VIA/VAS  
([ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it))

Abruzzo Costiero S.r.l.  
([abruzzocostierosrl@legalmail.it](mailto:abruzzocostierosrl@legalmail.it))

Con riferimento agli adempimenti in materia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25,  
comma 5, D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

26/11/2020

pag. 1



*my*

**vista** l'istanza presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (da ora Ministero dell'ambiente) da parte della Soc.tà Abruzzo Costiero con nota del 24/06/2019 e successivamente perfezionata, e la nota della stessa Soc.tà del 12/12/2019 con cui è stata trasmessa al Ministero dell'ambiente e a questo Ministero la relazione illustrativa "redatta allo scopo di *dimostrare la sussistenza delle condizioni di validità ed estensione del Decreto di Compatibilità Ambientale n. 113 dell'11/06/2015 [...] sulle basi delle variazioni intercorse del contesto programmatico e ambientale di riferimento rispetto a quanto delineato nel SLA*";

**vista** la nota prot. 8169 del 07/02/2020 del Ministero dell'ambiente con cui è stata comunicata la procedibilità dell'istanza per la proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 113 del 11/06/2015 per ulteriori cinque anni per l'opera di cui all'oggetto denominata "Porto di Pescara. Realizzazione di una sealine e campo boe", e con cui lo stesso Ministero dell'ambiente ha richiesto a questa Direzione Generale il "nulla osta tecnico alla concessione della proroga ... ai fini della predisposizione di un nuovo decreto interministeriale di proroga";

**considerato** che questa Direzione Generale ha richiesto con nota prot. 6937 del 21/02/2020 all'allora Soprintendenza ABAP dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere le proprie valutazioni di competenza, ora Soprintendenza ABAP per le Province di Chieti e Pescara, mantenendo informato il Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* di questa stessa DG-ABAP;

**considerato** che questo Ministero in merito alla compatibilità ambientale del progetto in questione ha espresso parere favorevole con prescrizioni rilasciato con nota prot. DG/BEAP/SEG/7046 del 26/03/2015, ricompreso nel decreto VIA n. 113 del 11/06/2015 oggetto di proroga;

**considerato** che, relativamente alle prescrizioni di competenza di questo Ministero, il sopra citato decreto n.113/2015 contiene n.2 prescrizioni che, nello specifico, prescrivono di comunicare con preavviso alla Soprintendenza competente l'avvio delle attività di scavo (prescrizione sezione B, n.1), e la necessità per il progetto definitivo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 (prescrizione sezione B, n.2);

**considerato** che la Soc.tà Abruzzo Costiero nella relazione illustrativa ha rappresentato di non aver ad oggi avviato la realizzazione del progetto "*..in quanto nel frattempo sono state avviate, e sono tuttora in corso, le procedure amministrative necessarie per la realizzazione delle opere per una nuova configurazione portuale, in conformità con quanto disposto dal nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Pescara*" e che "*..nel caso in cui il progetto del nuovo Porto di Pescara venisse realizzato nella sua completezza, le opere previste da Abruzzo Costiero potrebbero non essere più necessarie. Per contro qualora il nuovo Porto di Pescara non venisse realizzato nella sua completezza, il progetto di Abruzzo Costiero continuerebbe ad essere fondamentale per la prosecuzione dell'attività del proponente*";

**considerato** che, relativamente alle prescrizioni impartite da questo Ministero, il proponente dichiara che risulta ottemperata la prescrizione sez. B n.2 in quanto in data 23/08/2016 il Comune di Pescara ha emesso il parere di autorizzazione paesaggistica prot. n. 57048;

**considerato** che la Soprintendenza ABAP territorialmente competente ha inviato con nota prot. 4521 del 23/10/2010 il proprio parere con riguardo alla procedura in oggetto e che qui si riporta integralmente:

<Con riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta il 21.02.2020 con prot. 6937 e acquisita il 23.03.2020 al prot. Sabap Abr con il n. 4519 ed alla successiva nota di sollecito pervenuta il 16.09.2019 con prot. 26967 ed acquisita in data 22.09.2020 con prot. 2918, questa Soprintendenza:

- considerato che lo spazio marino è soggetto a tutela paesaggistica di prossimità ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004; che la richiesta riguarda la proroga della validità temporale del decreto di VIA n. 113/2015 per l'opera

26/11/2020

pag. 2



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

*my*



in oggetto, in merito agli adempimenti di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 comma 5, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- considerato che il progetto prevede la realizzazione di un campo boe per l'attracco di navi petrolifere nell'area prospiciente il porto di Pescara, ad una distanza di circa 2 km dal braccio maestro levante a protezione del porto e a 2,8 km dalla linea di costa ed il suo collegamento col punto di arrivo dal deposito degli oleodotti in terraferma con il nuovo sealine; che in particolare sono previste 5 boe galleggianti, la realizzazione di un sealine di collegamento agli oleodotti esistenti oltre ad interventi di adeguamento impiantistico; che le aree interessate sono costituite dalla zona mare prospiciente il porto, dalle banchine porto di Levante e dal deposito; che il sealine è un'opera interrata nel fondale marino, per la quale è stata rilasciata precedente autorizzazione archeologica da parte di questa Soprintendenza che si richiamano e si confermano; che gli interventi di adeguamento tecnologico non sono sostanziali nelle modifiche percettive del paesaggio e le boe non inficiano la percepibilità del litorale marino;

- considerato che allo stato attuale non sussistono modifiche dello stato dei luoghi o l'adozione di provvedimenti ai sensi del D.Lgs. 42/2004 nelle aree interessate alla realizzazione delle opere di cui trattasi che pregiudicano il non assenso di detto rinnovo;

ritiene di confermare il parere già espresso in precedenza sull'argomento cui è seguito il Decreto di compatibilità ambientale n. 113/2015.>

**considerato** pertanto che la competente Soprintendenza ABAP ha ritenuto, con riguardo alla tutela archeologica, di richiamare e confermare il precedente parere di autorizzazione archeologica rilasciato dalla stessa Soprintendenza e, con riguardo alla tutela del paesaggio, che gli interventi di adeguamento tecnologico non sono sostanziali nelle modifiche percettive del paesaggio e le boe non inficiano la percepibilità del litorale marino;

**considerato** inoltre che, come rappresentato dalla competente Soprintendenza ABAP, *"..non sussistono modifiche dello stato dei luoghi o l'adozione di provvedimenti ai sensi del D.Lgs. 42/2004 nelle aree interessate alla realizzazione delle opere di cui trattasi che pregiudicano il non assenso di detto rinnovo"*;

**tanto sopra visto e considerato**, esaminati gli atti ed in coerenza con quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP competente per territorio, **questa Direzione Generale ABAP ritiene che nulla osti alla proroga** dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale D.M. 113 del 11/06/2015 relativo all'opera in oggetto per un periodo pari a cinque anni dall'attuale data di scadenza, confermando le prescrizioni ricomprese nel sopra citato DM di compatibilità ambientale. Si precisa che, con riguardo alla prescrizione sez. B, n.2, l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Pescara in data 23/08/2016 ha validità pari a cinque anni e dovrà, pertanto, essere nuovamente richiesta laddove i lavori dell'opera in questione non siano avviati entro il suddetto periodo di validità.

Il Funzionario responsabile  
Arch. Maria Teresa Idone   
(tel. 06/6723.4810 – mariateresa.idone@beniculturali.it)

Il Dirigente del SERVIZIO V  
Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Federica GALLONI)



26/11/2020

pag. 3



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)